

Operazioni preliminari al voto nel seggio

Insediato il seggio elettorale, il presidente del seggio fa constatare ai componenti il seggio:

- che le urne sono vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;
- che i manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, sono presenti nel seggio e visibili all'elettore. La presenza dei manifesti è obbligatoria per le amministrazioni con più di 200 dipendenti;
- verifica che il seggio abbia a disposizione gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto al seggio;
- procede all'apertura del plico contenente le schede, fornito dalla commissione elettorale. Le schede dovranno essere contate per verificare la corrispondenza con gli aventi diritto al voto, nonché se il numero aggiuntivo corrisponde a quello richiesto dalla C.E.;
- verifica che le schede riportino il nome e cognome dei candidati per le amministrazioni fino a 200 dipendenti;
- verifica che le schede non contengano errori di trascrizione dei nominativi dei candidati e che non contengono segni o scritture indidentificative;
- verifica che il luogo in cui l'elettore dovrà esprimere il voto sia idoneo a garantire la segretezza;
- verifica che il materiale occorrente sia disponibile;
- procede alla firma delle schede. In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli aventi diritto al voto nel seggio. Le schede sono firmate da almeno tre componenti il seggio, fatta eccezione per le ipotesi in cui la C.E. sia inferiore a tre componenti.

Operazioni di voto

L'elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:

- mediante presentazione di un documento d'identità, comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali;
- mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio, ovvero da un altro elettore del medesimo seggio. In tal caso occorre darne notizia nel verbale;
- nel caso in cui l'elettore sbagli nella votazione, gli dovrà essere consegnata un'altra scheda avendo cura di riportare la circostanza nel verbale;
- utilizzare, ove possibile, matite copiative;
- indicare agli elettori le modalità di espressione del voto.

Espressione del voto

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione). Il voto di preferenza - nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti - si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che è stampato sulla scheda.

SI PUO' ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA

Il voto di preferenza - nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti - si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista se non già riportati nelle schede elettorali, altrimenti tracciando una crocetta sui nominativi dei candidati prescelti.

SI POSSONO ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE

ATTENZIONE: I VOTI DI PREFERENZA DEVONO RIFERIRSI ALLA STESSA LISTA VOTATA

- L'elettore ricevuta la scheda e matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.
- L'elettore stesso, dopo aver votato, provvede a piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il voto.
- Qualora ciò non avvenisse, il presidente del seggio o lo scrutatore, inviterà l'elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.
- Gli elettori privi di vista possono essere accompagnati da una persona che dovrà essere identificata e riportando la circostanza nel verbale.
- Al momento della consegna della scheda, il presidente del seggio o lo scrutatore verificano, che la scheda sia la stessa consegnata all'elettore e che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, in ogni caso, possano portare al riconoscimento dell'elettore.
- Prima di lasciare il seggio l'elettore e prima di inserire la scheda nell'urna, l'elettore sarà invitato ad apporre la propria firma accanto al nome e cognome indicato nell'elenco dei votanti in possesso del seggio.
- Qualora il lavoratore si rifiutasse di firmare, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nullo il voto e riportare la circostanza nel verbale.
- L'omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

Chiusura operazioni di voto

Qualora all'ora di prevista chiusura del seggio siano presenti ancora elettori, questi ultimi hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto, in ogni giorno previsto, le urne vanno chiuse e sigillate, includendo il verbale del seggio, e firmate dai componenti il seggio.

Le urne vanno custodite, a cura delle amministrazioni, in locali sicuri e non accessibili, in caso che ciò non fosse possibile, si potrà chiedere l'ausilio delle locali Prefetture.

Quorum - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio:

- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;
- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale. In ogni caso per l'apertura delle urne si dovrà attendere l'autorizzazione da parte della Commissione Elettorale dell'Ente

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste. Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Le operazioni di scrutinio

La Commissione Elettorale potrà autorizzare l'apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio la sede di elezione di RSU.

Il presidente del seggio unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero si trovano nelle stesse condizioni di quando sono state chiuse e consegnate all'amministrazione per la custodia.

Le operazioni di scrutinio del giorno 20 aprile 2018 sono pubbliche.

La prima operazione da compiere consiste nel togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo:

- conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- conteggio delle schede bianche, che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede nulle che saranno messe da parte.

Nullità delle schede

Per la nullità della scheda è utile rammentare che la norma generale precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

In tutti i casi il voto è nullo se:

- la scheda riporta la croce su più simboli;
- non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista. Questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente.

Si tenga conto che:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso di voto di preferenza senza che sia posto il voto sulla lista, vale la preferenza e anche il voto di lista (naturalmente le preferenze devono essere apposte sullo spazio relativo alla lista collegata)
- nel caso sia votata la lista e non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere riportate nel verbale, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio

Dopo lo scrutinio

Concluse le operazioni di scrutinio e compilato il verbale, quest'ultimo, assieme al materiale elettorale residuo, viene consegnato dal Presidente di seggio alla Commissione elettorale. Nel caso di più seggi, la Commissione elettorale provvederà a riepilogare i risultati dei vari scrutini, trascrivendoli in un apposito verbale, sottoscritto dai presidenti di seggio e da almeno due scrutatori.

ATTENZIONE: l'attribuzione dei seggi della RSU viene effettuata dalla Commissione elettorale.